



COMUNICATO UFFICIALE N. 119 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 110/AA al n. 113/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 1° SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio IORIO, e Jacopo COLLETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO IORIO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. ALBENGA 1928 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara SANREMESE CALCIO – ALBENGA 1928 del 22.1.2023, al termine della quale un sostenitore della società ALBENGA 1928 ha colpito al volto un tesserato della SANREMESE, cercato di convincere l'arbitro dell'incontro a non riportare sul referto di gara l'accaduto per evitare dei "problemi" all'autore del gesto;

JACOPO COLLETTI, Allenatore tesserato per la società A.S.D. ALBENGA 1928 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara SANREMESE CALCIO – ALBENGA 1928 del 22.1.2023, al termine della quale un sostenitore della società ALBENGA 1928 ha colpito al volto un tesserato della Sanremese, cercato di convincere l'arbitro dell'incontro a non riportare sul referto di gara l'accaduto per evitare dei "problemi" all'autore del gesto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Antonio IORIO, e Jacopo COLLETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonio IORIO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jacopo COLLETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1192 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Michele ARDITO, e della società A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ARDITO, Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della ASD F.C. ATHENA SASSARI FC5, partecipante al campionato di A2 Femminile Naz. Girone B calcio a 5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver provveduto al tesseramento di un allenatore per la S.S. 2022-2023;

A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ARDITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele ARDITO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. ATHENA SASSARI FC5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfonso CACI, Giuseppe LOMBARDO, Gianluca BONANNO, Sebastian DI BENNARDO, Antonino VIRONE, Daniel MISTRETTA, Francesco MILIOTO, Salvatore SOLDANO, Angelo Calogero TAVERNA, e della società A.S.D. MUXAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFONSO CACI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MUXAR all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori Sigg.ri Lombardo Giuseppe, Bonanno Gianluca, Di Bennardo Sebastian, Virone Antonino, Mistretta Daniel, Milioto Francesco, Soldano Salvatore e Taverna Angelo Calogero di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori Sigg.ri Infantino Emanuele, Infantino Francesco, Midulla Mirko, Virone Gerlando, Ciotta Davide e Sciabica Calogero Daniel;

GIUSEPPE LOMBARDO, GIANLUCA BONANNO, SEBASTIAN DI BENNARDO, ANTONINO VIRONE, DANIEL MISTRETTA, FRANCESCO MILIOTO, SALVATORE SOLDANO, ANGELO CALOGERO TAVERNA, Calciatori tesserati per la società A.S.D. MUXAR all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere gli stessi, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società A.S.D. MUXAR pur non essendosi sottoposti all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

A.S.D. MUXAR, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Alfonso CACI, Giuseppe LOMBARDO, Gianluca BONANNO, Sebastian DI BENNARDO, Antonino VIRONE, Daniel MISTRETTA, Francesco MILIOTO, Salvatore SOLDANO, Angelo Calogero TAVERNA all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfonso CACI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MUXAR, e dai Sig.ri Giuseppe LOMBARDO, Gianluca BONANNO, Sebastian DI BENNARDO, Antonino VIRONE, Daniel MISTRETTA, Francesco MILIOTO, Salvatore SOLDANO, Angelo Calogero TAVERNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso CACI, di 2 (due) giornate di per il Sig. Giuseppe LOMBARDO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca BONANNO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sebastian DI BERRARDO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonino VIRONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniel MISTRETTA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco MILIOTO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SOLDANO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Angelo Calogero TAVERNA, e di € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MUXAR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 973 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonino MOLLICA, e della società A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO MOLLICA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori Sig.ri Cristian MIGNEMI, Giuseppe MIGNEMI, e Antonio Santamaria;

A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino MOLLICA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Antonino MOLLICA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. S. DOMENICA VITTORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina